

N.R.G. notizie di reato

172

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA**  
**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

- art. 408, 411 cpp-

*Al Giudice per le indagini preliminari*

Il Pubblico Ministero dr.ssa Claudia Terracina, letti gli atti del procedimento suindicato nei confronti di Piovella Matteo per calunnia, diffamazione.

osserva

che, a norma dell'art. 125 disp. att. cpp, la notizia di reato è infondata quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio; che tale inidoneità sussiste "ogni qualvolta l'analisi dei risultati investigativi lasci prevedere che il quadro probatorio a carico dell'imputato sarebbe, in caso di rinvio a giudizio, contraddittorio, comunque insufficiente ai fini di una pronuncia di condanna" cfr. Cass 22.6.90 Gherarduzzi);

Per poter configurare il reato di calunnia, è necessario, oltre all'elemento materiale/oggettivo costituito dalla denuncia, la circostanza che la descrizione del fatto contenga elementi idonei a costituire astrattamente reato, esulando da condotte calunniose le descrizioni di fatti – per quanto definiti in modo spregevole – che di per sé non potrebbero realizzare reato. Inoltre, sul piano soggettivo, è necessario in modo assolutamente specifico ed espresso in modo tale da escludere che il dolo possa essere indiretto (cfr. Cass. Sez. 6, **Sentenza n. 4112 del 14/12/2016 Ud.** (dep. 27/01/2017 ) Rv. 269440 *L'elemento soggettivo del reato di calunnia non può consistere nel dolo eventuale, in quanto la formula normativa "taluno che egli sa innocente" richiede la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato.*

Sotto il profilo soggettivo, peraltro, il convincimento della innocenza del denunciato deve essere piena e diretta, non potendo dipendere da (erronee) valutazioni soggettive del denunciante.

Sez. 6, **Sentenza n. 37654 del 19/06/2014 Ud.** (dep. 12/09/2014 ) Rv. 261648

*In tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riferimento a denuncia, sporta dal sindaco e dai componenti di una giunta comunale mediante delibera inviata alla Procura della Repubblica nella quale i medesimi avevano accusato il responsabile dell'ufficio tecnico del reato di omissione di atti d'ufficio in relazione agli obblighi nascenti da una ordinanza dello stesso sindaco, sulla base di un convincimento di cui era data ampia giustificazione nell'atto collegiale).*

Per questo la prova della colpevolezza nella calunnia relativa a condotte valutate come abusive dei pubblici ufficiali da parte di persone non soddisfatte delle decisioni discrezionali prese, soprattutto se generiche e non supportate da precisi elementi indizianti, risulta in generale difficile da raggiungere.

Nel caso di specie, peraltro, le lamentele dell'indagato riguardano fatti oggettivamente non configurabili reato, e dunque non vi è spazio per la calunnia: si rileva infatti che il reato di calunnia è tale solo laddove la falsa incolpazione riguardi un "fatto di reato", dunque un fatto (indicato o meno con nomen juris) che abbia anche solo in apparenza gli estremi di un reato. In altre parole, non è la affermazione che una condotta costituisca reato a realizzare la calunnia, ma l'aver artefatto o falsamente rappresentato la realtà, facendo anche solo in apparenza configurare estremi di reato e (conseguentemente) far sorgere il pericolo di un procedimento penale. Questa precisazione, che è esplicita nel dispositivo di cui all'art. 368 cp, è comunque ribadita indirettamente da tutta la giurisprudenza di commento. Vedi da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 26542 del 16/06/2015 Ud. (dep. 24/06/2015 ) Rv. 263918 . D'altra parte la richiesta di archiviazione del PM (allegata) è fondata espressamente proprio sulla mancanza di rilevanza penale delle condotte descritte.

*Non è configurabile il reato di calunnia nell'ipotesi in cui vengono portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze di fatto che, per come rappresentate e documentate, non sono idonee a indicare taluno come colpevole di fatti costituenti reato, anche se l'agente, sulla base dei dati esposti, manifesta l'erronea convinzione di denunciare, sia pure in forma dubitativa, un illecito penale.*

Quanto alla diffamazione, si rileva che l'esposto presenta delle valutazioni critiche che Piovella, nella sua funzione di rappresentante di categoria esprime con trasmissione degli atti, dunque mettendo a conoscenza gli organismi di controllo. Nè vengono addebitate falsamente condotte specifiche, ma solo sollecitato un controllo.


Per questo motivo, visto l'art. 408 cpp

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio

Roma, li 4.8.2021

IL PUBBLICO MINISTERO  
(dott.ssa Claudia Terracina)



Si dia avviso